

Principali condizioni richieste per poter accedere al contributo regionale:

1. Verrà previsto l'utilizzo dell'ISEE Ordinario in corso di validità ad eccezione dei seguenti casi:
 - ISEE minorenni in corso di validità nel caso di bambini e bambine figli/figlie di genitori non coniugati tra loro e non conviventi;
 - ISEE corrente in corso di validità quando si siano verificate rilevanti variazioni del reddito ovvero di eventi avversi come la perdita del posto di lavoro o l'interruzione dei trattamenti;
2. la richiesta di l'ISEE dovrà essere obbligatoriamente in corso di validità (con DSU correttamente attestata) alla data della presentazione della domanda di accesso all'intervento Nidi gratis;
3. i genitori/tutori, al fine della presentazione della domanda devono essere in possesso della Carta d'Identità elettronica (CIE) ovvero della Carta Nazionale dei Servizi (CNS) ovvero delle credenziali del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) di livello 2; per informazioni relative al rilascio dello SPID consultare la pagina: www.spid.gov.it;
4. i genitori/tutori all'atto della presentazione della domanda dovranno indicare e mettere a disposizione, oltre che ad un recapito telefonico di un cellulare, un indirizzo mail sul quale le amministrazioni comunali e la Regione potranno inviare le comunicazioni relative al presente avviso; potrà essere inserito anche un indirizzo PEC;
5. per i genitori/tutori che presenteranno domanda di accesso al beneficio per la frequenza di servizi privati accreditati dovrà essere dimostrata alle amministrazioni comunali nel cui territorio ha sede la struttura, con le modalità da queste stabilite, la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:
 - posti messi a disposizione dal servizio privato accreditato facenti parte dell'offerta pubblica integrata del Comune/Unione dei Comuni;
 - assenza di offerta comunale: nel territorio comunale ove è sito il servizio per la prima infanzia privato accreditato non sussiste analoga tipologia di servizio a titolarità comunale con il medesimo orario di frequenza del nido privato stesso;
 - domanda in lista di attesa: il mancato accoglimento per insufficienza di posti disponibili della domanda per l'accesso ai servizi a titolarità comunale (gestiti direttamente o indirettamente), presso il Comune in cui ha sede il servizio privato accreditato, della domanda con collocazione della relativa istanza in lista di attesa;
 - continuità di frequenza: qualora il/la bambino/a abbia frequentato il medesimo servizio per la prima infanzia privato nell'anno educativo 2022/2023;
 - ricongiungimento familiare: in caso di fratelli/sorelle che siano iscritti contemporaneamente per lo stesso servizio; - inconciliabilità degli orari di lavoro dei genitori/tutori richiedenti: tale inconciliabilità, dimostrata all'amministrazione comunale da entrambi i genitori ovvero dal tutore, deve sussistere con l'orario di apertura dei servizi comunali presso il Comune ove

viene presentata domanda di accesso ai benefici di cui al presente avviso; a titolo esemplificativo si può considerare valida la domanda dei genitori che avviano le proprie attività lavorative alle 7.30 e il nido comunale apre alle 8.30, oppure terminano il proprio orario di lavoro alle 18.00 e il nido pubblico chiude alle 16.00, mentre il nido privato prescelto consente la conciliazione con la vita lavorativa dei genitori);

- servizi di prossimità: il servizio per la prima infanzia privato accreditato si colloca ad una distanza inferiore a 1 Km dalla residenza o del luogo di lavoro di almeno uno dei genitori ovvero del tutore, in assenza di analogo servizio per la prima infanzia a titolarità comunale entro la medesima distanza; la distanza è dimostrata e verificata utilizzando uno dei navigatori disponibili sulla rete;

- incompatibilità: il minore non può accedere al servizio per la prima infanzia comunale o in convenzione in base a uno specifico provvedimento dell'autorità giudiziaria o dei servizi sociali competenti;

- ulteriori deroghe: nel caso di minori segnalati dai servizi sociali o sanitari, o in possesso della certificazione di disabilità di cui alla Legge n. 104/1992, o con problematiche psicofisiche, sensoriali certificate dalla competente ASL ancorchè prive della certificazione di disabilità di cui alla Legge n. 104/1992 o collocati, sulla base di provvedimenti della Autorità Giudiziaria, in affidamento familiare e/o struttura, nell'anno di affido pre-adoattivo, nonché in analogo periodo post adottivo nel caso di adozioni internazionali, oppure soggetti a programmi/progetti di protezione, purchè la famiglia affidataria o adottiva sia residente in un Comune della Toscana.

L'insussistenza di almeno una delle condizioni sopra elencate costituisce motivo per il non accoglimento della domanda del genitore/tutore.

Maggiori informazioni saranno rese disponibili per le famiglie sull'avviso regionale che sarà reso disponibile sulle pagine del sito.